

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LEPORE, FRANZA, CIRSCUOLI, NICOLETTI e PREZIOSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1967

Proroga delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 4 novembre 1963, n. 1465, 3 dicembre 1964, n. 1259 e nuove norme per le zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

ONOREVOLI SENATORI. — La scadenza dell'efficacia delle leggi relative alla rinascita e alla ricostruzione delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto nel 1962 è imminente.

In occasione della discussione in Senato del bilancio dello Stato dell'esercizio finanziario scorso i proponenti sollevarono il problema della proroga di dette leggi e della erogazione di stanziamenti adeguati alle necessità. I Ministri del tesoro e del bilancio dettero assicurazione che era allo studio un nuovo disegno di legge. Essendo però decorso un considerevole lasso di tempo senza che sia intervenuta alcuna iniziativa da parte del Governo si rende necessario dare corso ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Come è noto le perizie in attesa di contributo, e giacenti presso gli Uffici del Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento, sono oltre 15 mila; una giacenza così rilevante, a cinque anni dal terremoto, pone in termini di urgenza, il problema del finanziamento della ricostruzione. Poichè l'onere risulterebbe eccessivo per lo Stato ove dovesse essere condensato in pochi anni, i proponenti ritengono opportuno, alla luce dei ri-

sultati conseguiti dalla legislazione vigente nel settore dei danni di guerra, introdurre il sistema dei contributi rateali.

Il presente disegno di legge si propone pertanto da una parte di prorogare la legislazione vigente e dall'altra di introdurre, nel complesso normativo, il sistema dell'erogazione del contributo in 30 annualità costanti consecutivi del 7 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione.

I proprietari ammessi a contributo dovrebbero poter fruire di un mutuo da parte dell'INFIR che fino ad oggi, in base alla legislazione vigente, sebbene con mezzi limitati, ha provveduto alla corresponsione di mutui integrativi dei contributi statali.

L'INFIR dovrebbe essere messo in grado di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di mutuo da parte dei proprietari sinistrati ammessi a contributo rateale; conseguentemente dovrebbe essere autorizzato ad emettere, per il periodo di anni cinque, cartelle per 15 miliardi l'anno.

I proponenti ritengono che, per la soluzione del problema della rinascita e della ricostruzione delle zone terremotate dell'Irpinia e del Sannio, possa tornare utile e gio-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vevole la forma di finanziamento prevista dal presente disegno di legge sempre che lo Stato vorrà mantenere, per tutto il periodo di efficacia delle norme, i medesimi finan-

ziamenti stanziati in bilancio nei decorsi esercizi finanziari.

I proponenti confidano molto nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 4 novembre 1963, n. 1465, e 3 dicembre 1964, n. 1259, sono prorogate al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

Coloro che abbiano inoltrato domanda di contributo possono optare per la concessione di un contributo sulla spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso come accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.

Detti contributi saranno erogati in 30 anni in annualità costanti in ragione del 7 per cento su:

a) l'intero ammontare della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

b) l'80 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500.000.

Se il proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso della persona fisica, il li-

mite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

c) il 60 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 500.000.

Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Per altro a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento per le prime tre unità immobiliari e nella misura del 60 per cento per le rimanenti.

Ai prestatori di lavoro subordinato pubblici e privati, nonchè ai pensionati compete, in ogni caso, il contributo di cui alla precedente lettera a), sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli della categoria C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 21 agosto 1962, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 40 per cento della spesa accertata.

I proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscono l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purchè nell'ambito dello stesso Comune. In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

Art. 4.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato a stipulare mutui con i proprietari che abbiano ottenuto la concessione del contributo ai sensi della presente legge.

Art. 5.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato ad emettere serie speciale di cartelle entro il limite di 15 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni per la concessione dei mutui in relazione ed ai sensi della presente legge e della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Art. 6.

Le cartelle che l'INFIR andrà ad emettere sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

La Cassa depositi e prestiti, gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonchè gli enti morali, sono autorizzati anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.

Art. 7.

Al fine di facilitare le operazioni di mutuo l'INFIR aprirà una propria succursale in uno dei comuni, sede dell'Ufficio del Genio civile, compreso negli elenchi di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Art. 8.

All'onere previsto dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 5381, Elenco n. 6, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968, avente per oggetto ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.